



SENT. N. 289/2026

REPUBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE PIEMONTE

composta dai seguenti Magistrati:

Marco PIERONI

Presidente

Luigi GILI

Consigliere

Ivano MALPESI

Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità amministrativa iscritto al n. **24498** del Registro di

Segreteria ad istanza della Procura Regionale della Corte dei conti per la

Regione Piemonte nei confronti di:

CARROZZERIA V. S.N.C. di M.S. E C. in

liquidazione volontaria, in persona del liquidatore e legale rappresentante protempore, con sede in **omissis**, Corso **omissis**, Codice Fiscale e Partita

Iva *omissis*;

M.S., codice fiscale *omissis*, nato a

omissis il *omissis*, residente a *omissis*, Via *omissis*;

L.M.M.A., codice fiscale *omissis*,

nato a *omissis* il *omissis* residente a *omissis*, Via *omissis*;

rappresentati e difesi dall'Avv. Sabrina Sardella ed elettivamente domiciliati

presso il suo studio in Torino, Via G. Medici n. 33, P.E.C:

sabrinasardella@pec.ordineavvocatitorino.it;

Uditi nell'udienza camerale del 1° luglio 2026, il Consigliere relatore Dott. Ivano Malpesi, il rappresentante del Pubblico Ministero in persona del Vice Procuratore Generale Massimo Valero e l'Avv. Sabrina Sardella per i convenuti, come da verbale.

Ritenuto in

FATTO

La Procura regionale, con l'atto introduttivo del giudizio, agisce nei confronti degli odierni convenuti (società e legali rappresentanti e soci amministratori *pro tempore*) per sentirli condannare al pagamento della complessiva somma di euro 18.491,97 (diciottomilaquattrocentonovantuno/97), in favore della società *in house* Finpiemonte S.p.a. e per essa della Regione Piemonte.

A fondamento della propria pretesa, il requirente adduce, in estrema sintesi, la mancata rendicontazione e restituzione del finanziamento, a valere sulla l.r. n. 1/2009 – “*Testo unico in materia di artigianato*” e sulle D.G.R. n. 2-13588 del 22/3/2010 e D.G.R. n. 63-13339 del 15/02/2010 (rubricata come “*Allegato A Legge Regionale 14 gennaio 2009, n. 1, art. 7 Fondo per lo sviluppo e la qualificazione delle piccole imprese Sezione Artigianato - Programma degli Interventi*”, che ne costituiva il bando), concesso da Finpiemonte S.p.a. con nota del 03/02/2012 alla predetta società, per l'importo di complessivi euro 94.567,00, di cui il 50% (euro 47.283,50) a carico di fondi regionali (e la restante parte a carico dell'istituto di credito co-finanziatore), per l'esecuzione di un intervento da realizzare entro dodici mesi, con rendicontazione da presentare nei successivi 30 giorni.

Il contributo era finalizzato all'acquisto di macchinari, impianti tecnici,

automezzi allestiti, opere murarie, impianti elettrici, idraulici, ristrutturazione

in genere e spese di progettazione, da realizzarsi presso la sede interessata

dell'impresa in *omissis*, corso *omissis*.

L'impresa ometteva, peraltro, di inviare la rendicontazione finale del progetto

di intervento entro il prescritto termine del 15/04/2013 e in data 09/12/2014

cedeva il complesso dei propri beni e attività ad altra società, ponendosi in

liquidazione volontaria, cancellandosi dall'Albo delle imprese artigiane e

cessando la propria attività, senza darne alcuna comunicazione a Finpiemonte

S.p.A.; rendendosi, in definitiva, morosa nel pagamento delle rate del

finanziamento erogato.

In relazione ai citati inadempimenti, Finpiemonte S.p.a., con provvedimento

del 25/05/2017 provvedeva alla revoca totale del prestito, intimando la

restituzione della residua somma di euro 18.491,94 (di cui euro 14.931,54 quale

quota di debito residuo del finanziamento erogato con fondi regionali, ed euro

3.560,40, quale quota di oneri di agevolazione).

Successivamente, Finpiemonte S.p.a., persistendo la mancata restituzione

dell'importo, adottava in data 05/08/2020, senza esito, apposito atto di

costituzione in mora nei confronti della società e dei suoi amministratori.

Nel proprio atto introduttivo il requirente, richiamata in diritto l'esistenza di un

rapporto di servizio sorto con la percezione del contributo pubblico, deduce la

responsabilità erariale della società e dei suoi soci amministratori, consistente

nello sviamento del contributo dalla sua finalità pubblicistica.

La Procura regionale rappresenta, in particolare, che l'impresa convenuta

presentava, a firma dei propri amministratori, la domanda di contributo ed

otteneva lo stesso senza poi rispettare le disposizioni previste dal bando, a causa

	della mancata rendicontazione dell’investimento effettuato, che non consentiva	
	la verifica dell’effettività delle prestazioni commissionate e remunerate.	
	Agli amministratori della società sarebbero, in particolare, imputabili l’omessa	
	rendicontazione finale e la mancata restituzione del finanziamento, con	
	conseguente responsabilità solidale nella determinazione del danno erariale,	
	pari al contributo percepito e non restituito. Emergerebbe, in particolare, in	
	capo ai medesimi la rappresentazione e volizione del fatto dannoso, o,	
	subordinatamente, una “ <i>colpa gravissima</i> ”, attesa l’inescusabile e manifesta	
	violazione degli elementari ed esigibili doveri pubblicistici.	
	I convenuti L.M. e M., in proprio e quali soci della	
	CARROZZERIA V. s.n.c., ormai inattiva, si sono costituiti in giudizio,	
	deducendo in sintesi l’assenza di una propria responsabilità, in conseguenza	
	dell’avvenuta cessione dell’azienda, che avrebbe determinato il subentro del	
	cessionario negli obblighi conseguenti. Hanno sottolineato la propria buona	
	fede e l’assenza di un proprio doloso arricchimento nella vicenda, anche in	
	relazione alla crisi di impresa subite e hanno richiesto, preliminarmente, di	
	accedere al rito abbreviato, ai sensi dell’art. 130 del c.g.c., per la definizione	
	alternativa del giudizio mediante l’offerta di pagamento di una somma non	
	superiore al 50% della pretesa azionata in citazione (euro 18.491,97-	
	diciottomilaquattrocentonovantuno/97).	
	La Procura ha espresso parere favorevole alla suddetta richiesta con atto del	
	30/1/2026.	
	All’esito dell’udienza camerale del 15 aprile 2026, il Collegio ha accolto	
	l’istanza nei termini prospettati dai convenuti e con decreto n. 4/2026 ha	
	disposto il pagamento della somma di euro 9.245,98 (euro	
	- pag. 4 di 7 -	

	novemiladuecentoquarantacinque/98) a carico dei medesimi in solido, entro il	
	termine perentorio di trenta giorni, a favore della Regione Piemonte, con onere	
	di tempestivo deposito della documentazione attestante l'avvenuto pagamento	
	presso la Segreteria di questa Sezione giurisdizionale.	
	La difesa ha prodotto la documentazione attestante il pagamento della somma	
	e il relativo incameramento da parte dell'amministrazione danneggiata	
	(bonifico del 25/5/2026 e quietanza del 26/5/2026), la cui regolarità è stata	
	verificata, con l'adesione del P.M., nella camera di consiglio del 1° luglio 2026.	
	Il giudizio è stato conseguentemente trattenuto in decisione.	
	DIRITTO	
	1. In virtù dell'accertato pagamento della somma sopra indicata, sussistono i	
	presupposti per ritenere integrata la fattispecie, a formazione progressiva, di	
	definizione del giudizio con il rito abbreviato, ai sensi dell'art. 130, commi 7 e	
	8, c.g.c. (cfr., Corte dei conti, Sez. III App., n.104/2018).	
	2. La particolare natura deflattiva del rito, unitamente al contegno processuale	
	osservato dai convenuti, che ha concorso a realizzare la medesima, giustificano	
	l'integrale compensazione delle spese di lite.	
	P.Q.M.	
	la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte, in	
	composizione collegiale, definitivamente pronunciando,	
	visto l'articolo 130, comma 8 c.g.c.,	
	dichiara estinto il giudizio in epigrafe nei confronti di M.	
	S. e L.M.M.A. , in proprio e quali	
	soci della CARROZZERIA V. S.N.C. di M.S.	
	E C. in liquidazione volontaria.	
	- pag. 5 di 7 -	

	Spese compensate.	
	Manda alla segreteria per le comunicazioni di rito.	
	Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 1° luglio 2026 con	
	l'intervento dei Magistrati:	
	Marco PIERONI, Presidente	
	Luigi GILI, Consigliere	
	Ivano MALPESI, Consigliere estensore	
	Il Giudice estensore	Il Presidente
	Ivano MALPESI	Marco PIERONI
	<i>F.to digitalmente</i>	<i>F.to digitalmente</i>
	Depositata in Segreteria il 16/07/2026	
	Il Direttore della Segreteria	
	Caterina SCRUGLI	
	<i>F.to digitalmente</i>	
	Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del d.lgs. 30	
	giugno 2003, n.196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati	
	personali" dispone che, a cura della Segreteria, venga apposta l'annotazione di	
	cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi delle persone fisiche indicate in	
	sentenza.	
	Il Presidente	
	Marco PIERONI	
	<i>F.to digitalmente</i>	
	Su disposizione del Presidente, ai sensi dell'articolo 52 del d.lgs. 30 giugno	
	2003, n.196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati	
	identificativi delle persone fisiche indicate in sentenza.	
	- pag. 6 di 7 -	

Torino, 16/07/2026

Il Direttore della Segreteria

Caterina SCRUGLI

F.to digitalmente